



COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 64 del Reg. Delibere

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 28.09.2017. RICOGNIZIONE DI ORGANISMI, ENTI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017.

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Sergon Daniele	Sindaco	Presente
Cuzzit Alessio	Vice Sindaco	Assente
Fantin Linda	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon Daniele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs n. 118/2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi; in particolare l'art. 11 bis di tale decreto, come modificato con D.Lgs n. 126/2014, prevede la redazione da parte del Comune di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;
- con delibera della Giunta Comunale n. 65 del 22.12.2015 è stato reinviato al 2017, l'adozione del principio di contabilità economico – patrimoniale, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato ai sensi del Dlgs 118/2011;

VISTO l'art. 147 – quater del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, in tema di controlli sulle società partecipate, il quale disciplina anche i tempi di introduzione del bilancio consolidato; il comma n. 4 prescrive in particolare che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio applicato, prima di predisporre il bilancio

consolidato gli Enti capogruppo definiscono il perimetro di consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato;

PRESO ATTO che detti due elenchi ed i relativi loro aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

CONSIDERATO che la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale (anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta al capitale) ed a una nozione di partecipazione;

RICHIAMATO il DM 11 agosto 2017 che all'art. 2 apporta delle modifiche all'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";

CONSIDERATO che sono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP):

1. gli organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica in quanto articolazioni organizzative del Comune capogruppo stesso;
2. gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. Rientrano in questa categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi e le fondazioni;
2.1 gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti da enti pubblici, privati ed aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute

- degli organi decisionali;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, quali contratti di servizio pubblico e di concessione;

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti da enti pubblici e privati ed aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

- 3. le società nelle quali [--- DdeLink_214_9335475---]l'amministrazione pubblica Capogruppo, esercita il controllo o detiene una partecipazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, quali contratti di servizio pubblico e di concessione;

3.2 le società partecipate dall'amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione (solo a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali l'ente locale, direttamente od indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "Gruppo Amministrazione Pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel Gruppo Bilancio Consolidato nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerato irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici
 - in ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale sociale;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascun parametro, un'incidenza inferiore al 3 per cento;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate a decorre dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione (paragrafo aggiunto dal decreto ministeriale 11 agosto 2017);

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2015 il Sindaco ha sottoscritto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 c.611 e c.612 della Legge n.190/2014 (legge di Stabilità 2015), approvato e confermato successivamente dal Consiglio Comunale con atto n.5 dd. 5 maggio 2015, trasmessa ai sensi di legge alla Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo del F.V.G.;

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 36 dd. 26.09.2017, con la quale è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 23.09.2016, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28.09.2017 avete ad oggetto "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato per l'esercizio 2016";

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo Bilancio Consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 118/2001 e dal principio contabile 4/4;

PRESO ATTO quindi che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Capriva del Friuli sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	quota di partecipazioni e
Organismi strumentali	NESSUNO	-
Enti strumentali controllati	NESSUNO	-
Enti strumentali partecipati	C.I.S.I. (C.F. 80000750317)	0,82%
Società controllate	NESSUNO	-
Società partecipate Partecipazione diretta	IRISACQUA Srl., (C.F. 01070220312)	1,11094%
	ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. (C.F.01123290312)	1,118578%
	IRIS Spa. (C.F. 01040450312) La Società, essendo in liquidazione dal 30 gennaio 2015 non gestisce attività di pubblico servizio	1,118578%
Società partecipate Partecipazione indiretta	AMEST Società a responsabilità limitata (C.F. 03867440285) in liquidazione quota partecipazione 0,23590852%;	0,472416%
	APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – (C.F. 00505830315) quota partecipazione indiretta	0,202272%;

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Capriva del Friuli, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016 (ultimo rendiconto disponibile) e le direttive del DM 11 agosto 2017 che all'art. 2 apporta delle modifiche all'allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernete il bilancio consolidato" e risulta come segue:

	Comune di Capriva del Friuli	%	soglia
Totale attivo	7.079.287,95	10	€ 707.928,79
Patrimonio netto	3.828.090,57	10	€ 382.809,06
Ricavi	Ente non tenuto alla redazione del conto economico	10	€

NOME	TOTALE ATTIVO	PATR.NETTO	RICAVI	INFERIORE O SUPERIORE AL10%
IRISACQUA Srl., (C.F.				

01070220312)	€ 25.138.405,00	€ 36.358.315,00	€ 29.175.329,00	SUPERIORE AL 10%
ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. (C.F.01123290312)	€ 27.100.126,00	€ 13.202.739,00	€ 24.587.119,00	SUPERIORE AL 10%

VERIFICATO dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'esercizio 2016 all'ultimo bilancio disponibile, che sono stati inclusi nel Perimetro di consolidamento:

- IRISACQUA S.r.l. partecipata al 1,1094%
- IS.A. ISONTINA AMBIENTE S.r.l. partecipata al 1,118578%

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere, trattandosi di atto di natura discrezionale sottratto ai poteri del Dirigente/Responsabile del settore;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2017 di approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2016;

VISTO il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.lgs n. 126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile armonizzato;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e rispettivamente:

- dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica
- dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

- 1) Di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 28.09.2017, avete ad oggetto "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed il perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato per l'esercizio 2016" e di individuare, quali componenti del **Gruppo Amministrazione Pubblica** del Comune di Capriva del Friuli, i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	quota di partecipazioni
Organismi strumentali	NESSUNO	-
Enti strumentali controllati	NESSUNO	-
Enti strumentali partecipati	C.I.S.I. (C.F. 80000750317)	0,82%
Società controllate	NESSUNO	-
Società partecipate Partecipazione diretta	IRISACQUA Srl., (C.F. 01070220312)	1,11094%
	ISA ISONTINA AMBIENTE Srl. (C.F.01123290312)	1,118578%
	IRIS Spa. (C.F. 01040450312) La Società, essendo in liquidazione dal 30 gennaio 2015 non gestisce attività di pubblico servizio	1,118578%
Società partecipate Partecipazione indiretta	AMEST Società a responsabilità limitata (C.F. 03867440285) in liquidazione quota partecipazione 0,23590852%;	0,472416%
	APT – Azienda Provinciale Trasporti Spa. – (C.F. 00505830315) quota partecipazione indiretta	0,202272%;

- 2) di dare atto che entrano a far parte del perimetro di consolidamento le seguenti società in house:
 - IRISACQUA SRL (C.F. 01070220312)

➤ ISA ISONTINA AMBIENTE SRL (C.F. 01123290312)

- 3) di dare atto che non entra a far parte del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Capriva del Friuli;
IRIS SPA - IN LIQUIDAZIONE, partecipata al 1,118578% del capitale, in quanto società non affidataria di servizi pubblici ed in quanto in stato di liquidazione
CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – quota partecipazione diretta 0,82%;(inferiore al 1%);
- 4) di dare atto che gli elenchi “Gruppo Amministrazione Pubblica” e “Perimetro di consolidamento” devono essere aggiornati annualmente al termine di ogni esercizio al fine della predisposizione del bilancio consolidato;
- 5) di trasmettere il presente atto alle società partecipate facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica e ricompresi nel perimetro di consolidamento;
- 6) di dare atto che il presente atto ha validità per il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017;
- 7) di stabilire che le società partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno trasmettere al Comune di Capriva del Friuli le informazioni necessarie per la procedura di consolidamento dei bilanci entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, vista la separata unanime votazione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 27 dicembre 2017.

F.to dott. Gianluigi SAVINO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in data 27 dicembre 2017.

F.to dott. Gianluigi SAVINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Sergon Daniele

Il Segretario
F.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/12/2017 al 13/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Capriva del Friuli, li 29/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Marocutti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 28/12/2017

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Marina Marocutti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 29/12/2017

Il Responsabile